

IMPOSTE

CESSIONI A CATENA INTRA UE

06901

06901

La sospensione di accisa trascina anche l'Iva

Le cessioni dei beni in sospensione di accisa sono sempre in sospensione di imposta, anche quando coinvolgono soggetti stabiliti in altri Stati membri o beni provenienti da tali Stati. È un'applicazione del comma 939 della legge 205/2017, che ha introdotto una disciplina antifrode speciale – che, come tale, prevale sempre – per cui benzina e gasolio per autotrazione in sospensione di accisa sono ceduti anche in sospensione di Iva. Sono le conclusioni dell'interpello n. 465/2023, in cui l'agenzia delle Entrate risponde a una società di distribuzione all'ingrosso di carburanti, stabilita all'estero e con rappresentanza fiscale in Italia. Il quesito ha scenari complessi dal punto di vista commerciale e Iva, con una serie di operazioni a catena intraunionali (beni spediti da raffineria Ue in Italia, in deposito fiscale, e da lì cedute in deposito per successivi trasferimenti.

Ai fini accise, le operazioni si presentano come effettuate in regime sospensivo, con i beni spediti da un deposito fiscale (Ue) ad un altro (It), ovvero compravendute mentre giacciono in deposito. L'Agenzia approccia il quesito in modo molto netto e pragmatico, riepilogando la portata della norma e la sua ratio, ossia l'esigenza antifrode. Così segue un assioma che dovrebbe essere granitico: ciò che è in sospensione di accisa è in sospensione Iva; quando è dovuta l'accisa poiché si immette in consumo, è dovuta anche l'Iva (seppure con distinte modalità). Il tutto al netto di eventuali deroghe (commi 940 e 941 della legge 205), che però qui non ricorrono. Inoltre, si dovrebbe superare altre eccezioni di prassi, per cui talune vendite – come quelle da impianti ex articolo 23, comma 1, Tua – sono con Iva, creando ipotesi di doppia imposizione poco sostenibili.

La norma in commento, perfettibile ma di sicuro effetto antifrode almeno a monte della filiera, si presenta come *lex specialis*, superando ogni ipotesi di adempimento Iva anche in regime intra Ue.

— **Benedetto Santacroce**

— **Ettore Sbandi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1992 - T.1677

